

Copia
ORIGINALE



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Proponente:
n. 13 Tutela della Salute

Deliberazione n. 53 della seduta del 28-2-2011.

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Calabria e l'Age.Na.S. - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per la realizzazione in via sperimentale del programma di accreditamento degli eventi e dei progetti formativi e dei provider per l'ECM

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE
Dot. Antonino ORLANDO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	✓	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	✓	
3	Pietro AIELLO	Componente	✓	
4	Mario CALIGIURI	Componente	✓	
5	Fabrizio CAPUA	Componente	✓	
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente	✓	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	✓	
8	Giacomo MANCINI	Componente	✓	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	✓	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	✓	
11	Domenico TALLINI	Componente		✓
12	Michele TREMATERRA	Componente	✓	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il dirigente di Servizio
Dot. Roberta Cosentino

Il dirigente di Settore

IL DIRIGENTE DI SETTORE
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dot. ssa Rosalba Davaro
Domenico

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2007 con il quale è stato approvato il riordino del Sistema di formazione continua in medicina (ECM);

Visto il comma 357 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardante il Sistema Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) disciplinato secondo le disposizioni di cui al predetto Accordo del 1° agosto 2007, il quale ha disposto il trasferimento all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali della gestione amministrativa del programma di ECM e dei compiti di supporto alla Commissione Nazionale di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che nell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 novembre 2009 sono stati definiti i principi regolanti *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditemento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti"*;

Considerato che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 13 gennaio 2010, ha stabilito di avviare le procedure connesse all'accreditamento dei provider e della formazione a distanza in qualità di ente accreditante e di procedere – in favore delle Regioni e Province autonome che non hanno compiutamente avviato il Programma di formazione continua – ad avviare protocolli di intesa concernenti i termini, le modalità, i tempi e i sistemi organizzativi per collaborare all'attivazione del sistema di formazione continua presso la regione o provincia interessata;

Considerato l'obiettivo della Regione Calabria di promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario e di realizzare un'organizzazione in grado di creare, acquisire, trasferire le conoscenze, di trasformare le conoscenze in competenze, nonché di rispondere alle esigenze di tutti gli attori che ruotano intorno al Sistema Sanitario Regionale;

Considerato che la Regione Calabria, al fine di raggiungere il sopra citato obiettivo, ha istituito con D.G.R. n. 612 del 21 settembre 2009 il Sistema Regionale di Formazione Continua in Sanità (Sistema Regionale ECM);

Visto:

- il decreto assessorile 17 luglio 2006 n. 385 di costituzione della Commissione regionale per l'educazione continua in medicina (ECM);
- il decreto dirigenziale 14 gennaio 2008 n. 182 di costituzione del Gruppo tecnico per l'educazione continua in medicina (ECM);

Stabilito di dover procedere con successivi atti ad una revisione della composizione dei succitati organismi, al fine di garantirne un efficace ed efficiente funzionamento a supporto del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie nel processo di implementazione del Sistema Regionale di Formazione Continua in Sanità (Sistema Regionale ECM);

Atteso che la Regione Calabria deve implementare il Sistema Regionale ECM dotandosi di un modello per l'accreditamento per l'Educazione Continua in Medicina, con l'obiettivo di garantire

agli operatori sanitari l'offerta formativa senza soluzioni di continuità nella sua erogazione attraverso l'accreditamento degli eventi dei progetti formativi aziendali e dei provider, nonché dell'analisi, lo studio, la mappatura dell'offerta formativa, la elaborazione e la realizzazione dei programmi informatici e gestionali necessari alla realizzazione del Sistema di formazione continua della Regione;

Ritenuto di dover a tal fine avvalersi delle esperienze e delle attività tecniche e gestionali del personale esperto in materia di formazione continua in medicina operante, per la Commissione nazionale per la formazione continua, presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, attraverso l'attivazione di un rapporto di Convenzione con l'Age.Na.S. - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, secondo lo schema allegato che è parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto che le attività oggetto della Convenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in vigore regolante la materia, dalla stessa Convenzione, dal richiamato Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 novembre 2009 e dalle determinate adottate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

Evidenziato che la sottoscrizione della Convenzione oggetto della presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

Vista la legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare lo schema di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Age.Na.S. e la Regione Calabria, finalizzato alla realizzazione in via sperimentale del programma di accreditamento degli eventi e dei progetti formativi e dei provider per l'ECM, con l'obiettivo di implementare il Sistema di Formazione Continua della Regione Calabria, come riportato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di demandare al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie la predisposizione e l'adozione degli atti consequenziali scaturenti dalla sottoscrizione della predetta convenzione;

di procedere con successivi atti ad una revisione della composizione della "Commissione regionale per l'ECM" e del "Gruppo tecnico per l'ECM";

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" ai sensi della Legge regionale 04.09.2001, n. 19.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 09-03-2011 al
Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Regione Calabria



CONVENZIONE

TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (C.F. 97113690586), in seguito denominata Agenas, nella persona del Presidente Prof. Renato Balduzzi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto;

E

La Regione Calabria (Cod. Fiscale 80002770792), nella persona del Presidente della Giunta Regionale On.le Dott. Giuseppe Scopelliti, domiciliato per la carica presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale sita in Via Sensales n. 20 – 88100 Catanzaro, ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto;

VISTO l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2007 (reg. atti 168/CSR) con il quale è stato approvato il riordino del Sistema di formazione continua in medicina (ECM);

VISTO il comma 357 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardante il Sistema Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) disciplinato secondo le disposizioni di cui al predetto Accordo del 1° agosto 2007, il quale ha disposto il trasferimento all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali della gestione amministrativa del programma di ECM e dei compiti di supporto alla Commissione Nazionale di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 (G.U. Serie Generale n. 134 del 11 giugno 2010) "Versamento di un contributo alle spese e accreditamento e svolgimento delle attività di formazione continua.";

CONSIDERATO che nell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 novembre 2009 (rep. Atti 192/CSR) sono stati definiti i principi regolanti "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditemento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti*";

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 13 gennaio 2010, ha stabilito di avviare le procedure connesse all'accreditamento dei provider e della formazione a distanza in qualità di ente accreditante e di procedere – in favore delle Regioni e Province autonome che non hanno compiutamente avviato il Programma di formazione continua – ad avviare protocolli di intesa concernenti i termini, le modalità, i tempi e i sistemi organizzativi per

collaborare all'attivazione del sistema di formazione continua presso la regione o provincia interessata;

CONSIDERATO che l'obiettivo della Regione Calabria è promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario, realizzare un'organizzazione in grado di creare, acquisire, trasferire le conoscenze, trasformare le conoscenze in competenze, nonché rispondere alle esigenze di tutti gli attori che ruotano intorno al Sistema Sanitario Regionale;

ATTESO che la Regione Calabria deve dotarsi di un modello per l'accreditamento per l'Educazione Continua in Medicina;

PRESO ATTO che le attività oggetto della presente Convenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in vigore in materia, dalla stessa Convenzione, dal richiamato Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 novembre 2009 e dalle determinate adottate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

ATTESO che con nota prot. n. 3718 del 16/06/2010 l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari (A.Ge.Na.S.) propone una convenzione con la Regione Calabria per la predisposizione e la realizzazione di un sistema di formazione continua per l'accreditamento degli eventi e dei progetti formativi nonché dei provider per l'erogazione della formazione in ambito regionale;

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale, le parti, di comune accordo, convengono quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione del programma di accreditamento in via sperimentale degli eventi e dei progetti formativi e dei provider, con l'obiettivo di implementare il Sistema di Formazione Continua della Regione Calabria, che si avvalga delle esperienze e delle attività tecniche e gestionali del personale esperto in materia di formazione continua in medicina operante, per la Commissione nazionale per la formazione continua, presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.
2. Le attività oggetto della presente Convenzione hanno come obiettivo la garanzia nei confronti degli operatori sanitari dell'offerta formativa, senza soluzioni di continuità, nella sua erogazione attraverso l'accreditamento degli eventi dei progetti formativi aziendali e dei provider, nonché l'analisi, lo studio, la mappatura dell'offerta formativa, la elaborazione e la realizzazione dei programmi informatici e gestionali necessari alla realizzazione del Sistema di formazione continua della Regione Calabria.

Art. 2 (Attività)

1. Le attività, che saranno svolte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente articolo 1, si fondano sulla necessità di creare un apposito "*link*" esclusivamente dedicato alla Regione Calabria collocato sia nel sito istituzionale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali - Commissione Nazionale per la Formazione Continua che in quello del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria, per consentire, allo stato

attuale, alla Regione stessa (ai soggetti organizzatori, alle istituzioni direttamente e indirettamente interessate nonché a tutti gli operatori sanitari) di acquisire ogni necessaria informazione, di procedere alla richiesta dei crediti formativi e alla partecipazione agli eventi e ai progetti formativi accreditati. L'Agenda Nazionale si impegna altresì ad elaborare la documentazione diretta a definire le procedure di accreditamento dei provider nell'ambito del territorio della Regione medesima attraverso il proprio sistema informativo.

2. Il Responsabile amministrativo-gestionale, Segretario della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in collaborazione con l'esperto del sistema informativo dell'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali - sulla base delle attività definite nella presente Convenzione - assicura ogni utile collaborazione attraverso l'invio di "report" semestrali dell'attività in essere e garantisce ogni utile e necessaria collaborazione per il corretto svolgimento delle attività.
3. Le attività oggetto della presente Convenzione sono specificamente dettagliate nel Piano Tecnico Operativo, elaborato in collaborazione fra le parti, il quale, allegato sub 1 alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. I rapporti tra la Regione Calabria e la Commissione nazionale per la Formazione Continua saranno curati dal Responsabile regionale per l'ECM e dal Responsabile amministrativo-gestionale, Segretario della Commissione in ordine alle attività che intervengono nel Sistema regionale o nazionale di formazione continua e che richiedono il coinvolgimento degli organi della Commissione stessa.

Art. 3

(Riservatezza, titolarità dei dati)

1. L'Agenda ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'oggetto della presente convenzione; successivamente i dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.
2. Eventuali "dati sensibili" dovranno essere trattati dalle parti in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. L'Agenda si impegna a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione della presente convenzione.
3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
4. La Regione prende e dà atto, ad ogni conseguente effetto di legge, che le soluzioni tecniche ideate e realizzate dall'Agenda sono tutelate dalla normativa sulla protezione delle opere di ingegno.
5. La posizione informatica in favore della Regione, con il proprio numero d'identificazione, dovrà essere utilizzata nei rapporti con la Commissione Nazionale per la Formazione Continua o con i soggetti fruitori del sistema.
6. La titolarità dei dati derivanti dalla presente convenzione è demandata alla Regione Calabria, nella persona del Dirigente responsabile del Settore del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" competente sulla formazione del personale del SSR.

Art. 4

(Referenti della convenzione)

1. La Regione Calabria individua nel dirigente regionale dott. Roberto Cosentino il proprio referente scientifico per l'attuazione della presente convenzione e si riserva di comunicare formalmente all'Agenas non oltre dieci giorni dal perfezionamento della convenzione stessa il nominativo del proprio referente tecnico-informatico e del referente amministrativo.
2. L'Agenas individua il dott. Sandro Di Sabatino, esperto per lo sviluppo del sistema informatico, quale coordinatore tecnico-informatico per l'attuazione delle attività informatiche necessarie per la realizzazione dell'oggetto della presente Convenzione, la dott.ssa Maria Linetti, responsabile amministrativo-gestionale ECM e Segretario della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, quale responsabile tecnico-scientifico dell'attuazione dell'oggetto della presente convenzione e il dirigente della Sezione Affari Generali e Personale, dott.ssa Laura Conti quale referente amministrativo per l'attuazione degli aspetti amministrativo-contabili scaturenti dalla presente convenzione.
3. Il coordinatore tecnico-informatico dovrà assicurare il corretto svolgimento delle attività connesse ai processi informatici previsti e la regolare realizzazione delle linee di lavoro dettagliatamente indicate nel Piano Tecnico Operativo di cui all'articolo 2, comma 5, curando la costante circolarità delle informazioni, afferenti lo stato di attuazione della presente convenzione, con particolare riguardo nei confronti del Comitato Paritetico di Valutazione, di cui al successivo articolo 5.

Art. 5

(Comitato Paritetico di Valutazione)

1. Per la valutazione, la verifica e il riscontro delle attività che devono essere svolte sulla base della presente Convenzione, è istituito un Comitato Paritetico di Valutazione.
2. Il Comitato Paritetico di Valutazione è composto da cinque componenti:
 - a. un componente della Commissione Nazionale per la formazione continua, con la funzione di Presidente, designato dalla Commissione stessa
 - b. due componenti designati dalla Regione identificati con il Referente scientifico e Amministrativo in precedenza individuati;
 - c. uno designato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale;
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale ECM e Segretario della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Agenzia Nazionale, operante nel settore della formazione e della formazione continua che avrà il compito di redigere il verbale di ogni seduta e di trasmetterlo in visione a tutti i componenti del Comitato Paritetico di Valutazione.
4. Il Comitato Paritetico di Valutazione si riunisce - di norma - ogni bimestre su iniziativa del Responsabile amministrativo-gestionale ECM e Segretario della Commissione Nazionale per la Formazione Continua e decide a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto decide il Presidente.
5. Il Comitato ha sede presso l'Agenzia Nazionale.

Art. 6
(Durata dell'accordo)

6. La presente convenzione ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di comunicazione da parte dell'Agenzia dell'avvio delle attività, salvo eventuale periodo di proroga, da richiedere per motivate esigenze, almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del termine fissato.
7. Entro detto termine di validità l'Agenas dovrà assicurare l'attività e la collaborazione descritta nel Piano Tecnico Operativo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
8. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente, in tutto o in parte, per documentati motivi. L'Agenzia si impegna ad esercitare la facoltà di recesso comunicando il proprio intendimento con un preavviso di almeno 120 giorni. La Regione si impegna ad esercitare la facoltà di recesso comunicando il proprio intendimento con un preavviso di almeno 90 giorni.
9. All'Agenzia Nazionale spetterà la quota relativa alle attività espletate fino al termine indicato nel preavviso.

Art. 7
(Contributo alle spese)

1. La Regione Calabria con proprio atto determina, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, il contributo alle spese a carico dei soggetti che si accreditano presso il proprio Sistema di formazione continua e del predetto contributo alle spese ne stabilisce l'entità, le modalità e i termini, nonché gli eventuali esoneri

Art. 8
(Corrispettivo e Pagamento)

L'importo previsto ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, dettagliate nel Piano Tecnico Operativo allegato alla presente convenzione, è così suddiviso:

- a. il 70% per cento delle entrate derivanti dal versamento del contributo alle spese per l'accreditamento a carico degli organizzatori e dei provider in favore dell'Age.Na.S.;
- b. il 30% in favore della Regione Calabria

Art. 9
(Foro competente)

1. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.

Art. 10
(Norme transitorie)

1. Le parti convengono che, sentito il Comitato Paritetico di Valutazione di cui all'articolo 5, in caso di intervenute oggettive necessità, tempestivamente rappresentate dalle parti, possono essere stipulati, ad integrazione della presente convenzione, protocolli di intesa aggiuntivi la cui durata deve comunque essere ricompresa entro l'arco temporale di validità della presente Convenzione.
2. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della Regione.

Art. 11
(Norma finale)

1. La presente convenzione si compone di numero 11 articoli e di un piano Tecnico Operativo di attività che, allegato alla Convenzione è, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale della medesima che viene redatta in quattro esemplari originali.

Per la REGIONE CALABRIA

Per l' AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI
SANITARI REGIONALI

.....

.....

Data

Data

PIANO TECNICO OPERATIVO (Allegato sub 1)

Le attività nell'ambito della Convenzione, di cui il **PIANO TECNICO OPERATIVO** costituisce parte integrante, tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e la Regione Calabria si riferiscono all'attuazione dei programmi informatici e gestionali necessari alla realizzazione del Sistema di formazione continua della Regione Calabria. Tali attività saranno effettuate avvalendosi delle esperienze e delle attività tecniche e gestionali già realizzate per il programma Nazionale ECM. A tal fine si renderà necessario effettuare una personalizzazione degli applicativi già esistenti, sia in termini di processi che in termini di lay-out.

I processi che differiscono in maniera sostanziale sono essenzialmente riassumibili nei seguenti:

1. Difficoltà nei tempi di presentazione della richiesta
2. Diverso organismo che effettua l'accreditamento
3. Calcolo del contributo dovuto per ciascun evento/PFA alla Regione Calabria dissimile da quello Nazionale

Sarà inoltre necessario una modifica all'aspetto grafico delle pagine per adattare alla realtà della Regione.

Ciò premesso, le attività da svolgere per realizzare il sistema di accreditamento regionale si possono schematizzare come segue:

1. Studio e condivisione dei requisiti
2. Personalizzazione del sistema ECM nazionale per la Regione Calabria
3. Realizzazione della struttura dati specifica della Regione
4. Adeguamento del processo di valutazione e accreditamento al processo della Regione Calabria
5. Organizzazione del sistema di Help desk
6. Realizzazione del sistema di comunicazione tra l'Agenas e la Regione Calabria
7. Monitoraggio e analisi dei dati